



*Società di Cremazione
Lucca*

STATUTO

COSTITUZIONE E FINALITÀ **Costituzione, Denominazione e Sede**

Art. 1. L'Associazione è denominata "SOCIETÀ DI CREMAZIONE LUCCA"

Essa è regolata dal presente Statuto Sociale e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in Lucca, Via Orzali n. 76. Essa può istituire sedi secondarie.

Finalità

Art. 2. Nell'ambito del fine fondamentale della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente nonché della ricerca scientifica di particolare interesse sociale l'Associazione ha per scopo la cremazione delle salme e lo svolgimento di ogni attività attinente e connessa, da realizzarsi senza fini di lucro, nella più efficace tutela della dignità umana e nel rispetto del sentimento della pietà verso i defunti:

- a. sollevando i congiunti delle pratiche che l'ordinamento impone per la cremazione con l'obiettivo della loro massima speditezza;
- b. predisponendo un servizio che consenta il raccoglimento commemorativo con modalità coerenti con la volontà del defunto, ferma l'osservanza dei principi costituzionali vigenti;
- c. cercando che eventuali oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa se non completamente coperti dai pubblici sovvenzionamenti;
- d. operando affinché le modalità della dispersione delle ceneri o la loro detenzione in luogo privato avvenga in ossequio della volontà del defunto nel rispetto delle leggi vigenti.
- e. favorendo le ricerche di mezzi tecnici per rendere sempre più innocui i resti mortali;
- f. contribuendo anche economicamente, alla ricerca scientifica per la salvaguardia dell'ambiente;
- g. promuovendo e assumendo iniziative culturali, editoriali, di utilità sociale, di solidarietà sociale, idonee all'incisiva diffusione del rito della cremazione;
- h. coinvolgendo per questi scopi gli Enti e le Istituzioni Pubbliche e Private e collaborando con Associazioni di promozione sociale che perseguono finalità analoghe e mantengono contatti con altre Associazioni Italiane e Straniere;
- i. favorendo, con tutti i mezzi di cui l'Associazione dispone, la creazione di altre Associazioni similari;
- j. promuovendo, presso la Pubblica Amministrazione, riforme e leggi atte a favorire il diffondersi della cremazione;

Organizzazione

Art. 3. L'Associazione non ha fini di lucro ed è un'organizzazione pluralista di utilità sociale. Si qualifica altresì, quanto a caratteristiche e regime giuridico, come una Associazione di promozione Sociale, secondo quanto previsto dalla Legge 383 del Dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Statuto è pienamente in linea con questa disciplina.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, che sono unicamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o integrative, come specificato all'art. 6.

PATRIMONIO SOCIALE – PROVENTI

Patrimonio

Art. 4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle rendite accumulate;
- b. dai beni mobili e immobili di proprietà;
- c. dalle donazioni e lasciti testamentari, contributi ed apporti economici elargiti a favore dell'Associazione a qualunque titolo;
- d. dal fondo intangibile a garanzia delle obbligazioni assunte dal legale rappresentante pro-tempore nell'interesse dell'associazione derivante dall'accantonamento annuale dell'avanzo di gestione nella misura del 25%.

Proventi

Art 5. I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a. dalle quote di iscrizione versate dai soci e stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- b. dai corrispettivi versati dai Comuni convenzionati che si avvalgono, a prezzo di costo, del servizio di cremazione presso i forni crematori che l'Associazione gestisce, per la cremazione di salme e di resti mortali;
- c. dalle oblazioni;
- d. dai contributi ai costi delle cremazioni versati dai privati per il servizio di cremazione di salme o di resti mortali non rientranti fra quelli dei quali si fanno carico le Amministrazioni Comunali;
- e. dagli interessi dei capitali accumulati;
- f. da qualunque altro introito percepito in attuazione delle finalità istituzionali;

Utili

Art. 6. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché il fondo intangibile, le riserve e il capitale rispettivamente realizzati e accumulati in base alle attività svolte ai sensi dell'Art. 3 del presente Statuto devono essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo conformemente alle disposizioni dello Statuto e alle delibere dell'Assemblea.

SOCI **Iscrizione**

Art. 7. Può iscriversi all'Associazione ogni persona, senza distinzione di sesso, di etnia, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali, che abbia compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e che non sia sotto tutela, presentando domanda in carta libera. Coloro che non hanno raggiunto il 18° anno di età possono iscriversi all'Associazione sotto la responsabilità dei genitori o del genitore cui spetta l'esercizio della potestà o del tutore. I maggiorenni sottoposti a tutela possono iscriversi sotto la responsabilità del tutore.

Categorie

Art. 8. I Soci possono essere "ordinari" e "benemeriti". I Soci Ordinari sono coloro che aderiscono per iscritto allo scopo dell'Associazione. I Soci Benemeriti sono tutti soci dopo i 30 (trenta) anni di militanza nell'Associazione in qualità di soci ordinari. I Soci Benemeriti sono esentati dagli oneri associativi.

La proclamazione a Socio Benemerito deve essere fatta dall'Assemblea Ordinaria annuale.

a. Chi intende aderire all'Associazione (soci) deve allegare alla domanda di adesione una dichiarazione con la quale manifestano la loro volontà di essere cremati.

b. L'ammissione a socio è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere i dati personali, la dichiarazione di accettazione delle finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne lo Statuto. In ordine alla domanda di ammissione il Consiglio deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione; in assenza di un esplicito diniego, entro il predetto termine, la domanda si intende accettata. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso reclamo all'assemblea.

c. Al momento dell'ammissione a socio, il richiedente deve versare la quota associativa, il cui importo minimo viene stabilito, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo;

d. Al candidato viene consegnata copia dello Statuto Sociale e del Regolamento che è tenuto a rispettare;

e. Il rinnovo annuale dell'adesione deve essere accompagnato dal versamento della quota associativa entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, mediante versamento su c/c postale intestato all'associazione o direttamente presso gli uffici della stessa.

Recesso ed Esclusione

Art. 9. Ciascun Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia con la fine dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno 3 (tre) mesi prima.

Il Socio che non versa la quota associativa per 1 (uno) anno consecutivo ha facoltà di sanare la morosità entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento, versando la quota arretrata: in mancanza egli è escluso di diritto dall'Associazione, e verrà considerato decaduto da ogni diritto e agevolazione riservata ai soci. Il Consiglio Direttivo, inoltre, previa contestazione scritta degli addebiti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con fissazione di un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per eventuali giustificazioni scritte da parte del destinatario, può motivatamente escludere il socio ritenuto indegno di appartenere all'Associazione, qualora abbia tenuto comportamenti che ne contrastino le finalità o costituiscano gravi violazioni degli obblighi statutari. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà comunicato al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la delibera è ammesso il ricorso all'assemblea.

E' sempre fatto salvo il diritto dell'associato escluso di impugnare la decisione dell'assemblea nei termini e con le modalità di cui all'articolo 24 del codice civile innanzi al Collegio Arbitrale.

Il Socio che recede o è escluso dall'Associazione non ha diritto alla restituzione delle somme versate per iscrizione e quote associative.

In caso di decesso di un socio non in regola con i versamenti delle quote, i familiari o gli eredi per beneficiare delle agevolazione previste per i soci dovranno regolarizzarne la posizione. Il Socio decaduto qualora volesse rientrare a far parte dell'Associazione dovrà procedere ad una nuova iscrizione.

Diritti

Art. 10. I soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto:

- a. di avvalersi di tutti i servizi dell'Associazione, ovvero, a mero titolo di esempio:
- b. di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie ed intervenire su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno;
- c. di partecipare, con il proprio voto, all'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori;
- d. di essere eletti negli organi sociali dell'Associazione purché siano iscritti da almeno 6 (sei) mesi.
- e. i soci dipendenti non possono essere eletti negli organi sociali. Le quote sociali sono intransmissibili.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE **Organi Associativi**

Art. 11. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;

ASSEMBLEA **Organizzazioni e poteri**

Art. 12. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano in carica. Svolge i compiti di Segretario dell'Assemblea il Consigliere designato del Presidente. L'Assemblea delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto;
- b. sulle nomine del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci;
- c. sull'approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
- d. sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- e. su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno, ivi compresi, se preposti dal Consiglio, quelli della proclamazione a Presidente Onorario e dell'accettazione di donazioni e lasciti che impongono vincoli all'Associazione.

Tipi di Assemblea

Art. 13. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria; le sue delibere sono vincolanti per tutti i soci se assunte in conformità allo Statuto.

Assemblea Ordinaria

Art. 14. L'Assemblea Ordinaria è convocata entro il 30 (trenta) Aprile di ogni anno:

- a. per sentire esporre dal Presidente e dal Tesoriere la relazione sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e la relazione del **Presidente** del Collegio dei Sindaci relativa all'esercizio precedente;
- b. per deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e su quello preventivo;
- c. per eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci scaduti di carica e per ratificarne l'eventuali cooptazioni dei primi ai sensi degli artt. 23 e 24 dello Statuto;
- d. per trattare ogni argomento di competenza posto all'Ordine del Giorno per deliberazione del Consiglio Direttivo o per domande dei Sindaci o dei Soci.

Le domande dei soci devono essere proposte al Presidente e a questi recapitate con argomentata motivazione scritta, fino a 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, così come la domanda del socio che intenda candidarsi a cariche direttive e sindacali.

Assemblea Straordinaria

Art. 15. L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi di cui alle lettere a) e d) dell'art. 12 dello Statuto, nonché quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o dal Collegio dei Sindaci.

Modalità delle Convocazioni

Art. 16. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera di quest'ultimo, con avviso contenente l'Ordine del Giorno della discussione e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà l'adunanza. L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, tramite raccomandata e/o posta elettronica certificata.

Validità

Art. 17. Le Assemblee saranno valide, in prima convocazione, se saranno presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli iscritti.

Trascorsa una ora dall'orario fissato, l'Assemblea passa in seconda convocazione e delibera qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Votazione

Art. 18. Le votazioni assembleari devono essere fatte, di norma, per voto palese. In ogni caso se si tratta di questioni riguardanti persone, la votazione deve avvenire per scrutinio segreto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO Consistenza e Poteri

Art. 19. Il Consiglio Direttivo si compone di 3 (tre) membri.
Al Consiglio sono demandati i poteri di amministrare l'Associazione.

Elezioni, Cariche ed Incompatibilità

Art. 20. Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea dei Soci, scegliendo nel l'ambito di una rosa di candidati proposta da una apposita commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo uscente. Non può far parte del Consiglio chi ha rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti retribuiti dall'Associazione. Tale divieto è esteso pure ai dipendenti.

L'elezione a Consigliere avviene da parte dell'Assemblea con votazione che ha luogo per scrutinio segreto.

Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente, un tesoriere. I mandati e le cariche sono gratuiti: sono esclusivamente rimborsabili le spese documentate riguardanti la realizzazione delle finalità associative.

Durata

Art. 21. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni e scade con il 31 dicembre del terzo anno di carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

Attribuzione del Consiglio

Art. 22. Il Consiglio Direttivo:

- a. amministra il patrimonio sociale;
- b. redige i bilanci consuntivo e preventivo
- c. delibera sui programmi e sulla gestione finanziaria dell'Associazione ed esprime l'accettazione di donazioni e lasciti all'Associazione, salvo per quelli impositivi di vincoli, regolamentati dalla lettera e) dell'art. 12 dello Statuto;
- d. delibera nel merito degli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente o dai suoi componenti;
- e. approva e modifica i regolamenti dell'Associazione;
- f. delibera in merito alla destinazione di contributi ad iniziative culturali e benefiche, ad Associazioni senza fini di lucro il cui scopo non sia in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- g. delibera l'integrazione del Consiglio Direttivo medesimo secondo quanto previsto dai successivi articoli 23 e 24;
- h. convoca l'Assemblea dei Soci e ne stabilisce l'Ordine del Giorno;
- i. decide sulla eventuale attivazione di servizi complementari alla

Cremazione nel presupposto del rispetto della dignità della persona e nella logica di prestazioni rese per utilità sociale;

l. delibera, in linea con lo scopo di cui all'art. 2 dello Statuto, la stipulazione di eventuali convenzioni con le Autorità competenti per l'espletamento del servizio pubblico di cremazione;

m. controlla che dipendenti e collaboratori dell'Associazione operino con modalità coerenti con le finalità statutarie ed assume le decisioni costitutive e risolutive dei relativi rapporti;

n. fissa le quote associative e le tariffe dei servizi ed esercita ogni atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione che lo Statuto non riserva all'Assemblea e che non contrasti con la legge. Esso può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario. Tutte le Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e messe a disposizione di tutti i soci. I verbali verranno sottoposti all'approvazione della riunione successiva.

I membri del consiglio Direttivo cooperano col Presidente e con la Segreteria per la migliore conduzione dell'Associazione: a tale scopo, e per specifici incarichi potranno essere conferite deleghe dal Consiglio Direttivo a singoli consiglieri per necessità contingenti che dovessero verificarsi al momento.

Cessazione della Carica e sostituzione dei Consiglieri

Art. 23. I consiglieri che si dimetteranno nel corso del loro mandato, o che saranno considerati decaduti (art. 24 dello Statuto), qualora il consiglio a seguito di ciò dovesse essersi ridotto a meno di tre membri, verranno sostituiti attingendo a scalare dalla lista dei candidati non risultati eletti, purché in possesso dei requisiti, nella votazione che ha eletto il Consiglio

Direttivo in carica oppure, se questa dovesse risultare esaurita, potranno essere scelti tra i soci così come previsto dal successivo art. 24 del presente Statuto.

Decadenza dalla Carica – Ricostituzione del Consiglio

Art. 24. I Consiglieri che non partecipino alle riunioni dell'organismo, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, si intenderanno decaduti con obbligo dei consiglieri rimasti in carica di convocare tempestivamente l'Assemblea Ordinaria per la relativa sostituzione.

Organizzazione e Convocazioni

Art. 25. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno 3 (tre) volte all'anno e, straordinariamente, quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso, contenente l'Ordine del Giorno, inviato per posta prioritaria; in caso urgente, per telegramma o per telefax o email.

In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano in carica.

Funge da Segretario un consigliere nominato di volta in volta dal Presidente che predispone il verbale della riunione e controfirma gli atti nel caso in cui il Consiglio lo disponga, ne assume i compiti il Consigliere presente designato dal Presidente.

Riunioni e Deliberazioni

Art. 26. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se sono presenti la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che non siano richieste maggioranze più elevate.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente

Art. 27 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e non può ricoprire tale carica per più di 2 (due) mandati consecutivi;

a. rappresenta legalmente l'Associazione e, durante la carica, è depositario della firma presso gli Istituti di Credito nei quali, viene depositato il capitale;

b. coordina il lavoro del Consiglio Direttivo del quale presiede le sedute.

Così dicasi per la Segreteria e per l'assemblea dei Soci;

c. può avvalersi di membri del Consiglio Direttivo, autorizzandoli a firmare assegni ed a compiere operazioni bancarie per conto dell'Associazione;

d. assume per conto dell'Associazione, le funzioni di mandatario "post mortem" di un Socio con riferimento alle disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione e alla dispersione delle ceneri;

e. relaziona ogni anno l'Assemblea sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e sull'operato del Consiglio.

Il Vice Presidente

Art. 28. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente; ne esercita le attribuzioni di volta in volta demandategli. Nei casi di impedimento del Presidente ne assume le funzioni. Il Vice Presidente può, altresì, assumere la carica di Segretario e/o Tesoriere.

Il Segretario

Art. 29. Il Segretario è designato di volta in volta dal Presidente

Il Tesoriere

Art. 30. Il Tesoriere controlla che incassi, pagamenti, ed ogni operazione finanziaria, vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili all'Associazione. Relaziona ogni anno l'Assemblea sui bilanci consuntivo e preventivo.

La Segreteria

Art. 31. La Segreteria è composta da un numero di membri non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dei componenti il Consiglio Direttivo. Di essa fanno comunque parte il Presidente. Il Vice Presidente ed il Tesoriere. Si riunisce almeno una volta al mese per discutere ed adottare tutti i provvedimenti ed i suggerimenti avanzati dal Consiglio Direttivo ed amministrare l'Associazione secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea dei Soci.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Consistenza, Durata, Ricostituzione ed incompatibilità

Art. 32. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi soci o non soci, eletti dall'Assemblea contemporaneamente al Consiglio Direttivo con votazione che ha luogo con scheda segreta. Di norma ed ove possibile almeno uno dei sindaci effettivi devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. L'incarico di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e non può far parte del Collegio chi ha rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto all'articolo 21) per i membri del Consiglio Direttivo. Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente. Se durante la carica viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei componenti del Collegio dei Sindaci, gli subentra un Sindaco supplente in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla assemblea successiva, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.

Oneri e Doveri

Art. 33. I sindaci revisori:

- a. controllano la regolarità contabile dell'Associazione
- b. prendono visione, quando lo ritengono opportuno, di ogni atto o documento dell'Associazione, compilando verbali di verifica;
- c. intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo se richiesto, il proprio parere anche se non hanno diritto di voto;
- d. presentano all'Assemblea annuale dei soci una relazione del loro operato e sui bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo;

I Sindaci svolgono gratuitamente il loro mandato, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Bilancio annuale

Art. 34. L'esercizio finanziario sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno, data della compilazione dell'inventario e del bilancio dell'anno trascorso. Il Bilancio Consuntivo e quello preventivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile di ogni anno. I due bilanci dovranno trovarsi nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, i quali potranno prenderne visione. I chiarimenti relativi ai bilanci stessi dovranno essere richiesti per scritto al Presidente.

SCIOGLIMENTO

Causa di scioglimento

Art. 35. L'Associazione può essere sciolta solo per volontà del 75 (settantacinque) per cento dei soci iscritti previa convocazione in apposita Assemblea su richiesta del Collegio Arbitrale.

Procedura

Art. 36. In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi residui ed i ricavi realizzati dall'alienazione dei beni immobili e mobili, dovranno essere devoluti ad associazioni senza finalità di lucro che operano sul territorio di competenza dell'Associazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE **Clausola compromissoria**

Art. 37. Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, possono essere deferite, su iniziativa di una o dell'altra parte, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.

La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia, tale volontà ed il nome del proprio arbitro.

L'altra parte entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il nome dell'arbitro prescelto.

I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.

Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l'associazione, su richiesta di una delle parti.

L'arbitrato sarà irrituale e secondo equità.

Il Collegio Arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

Società di Cremazione Lucca

Sede legale: Via Orzali, 76 – 55100 Lucca - C.F. 92059090461

Sede operativa: presso Croce Verde P.A. Lucca – Viale C. Castracani, 468/d – 55100 Lucca

Riconosciuta personalità giuridica in data 1.10.2015 al n. 960 del registro regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. del 10.02.2000 n. 361

Associazione di Promozione Sociale affiliata alla Federazione Italiana Cremazione (F.I.C.)

E mail: info@cremazionelucca.it

sito: www.cremazionelucca.it

tel. 0583 467713



*Società di Cremazione
Lucca*

REGOLAMENTO

L'iscrizione alla Società comporta il dovere di rispettare le clausole dello Statuto- Regolamento.

La tessera sociale ha valore se si è in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il/La Socio/a che al momento del decesso non avesse effettuato il pagamento delle quote sociali da oltre tre anni perde ogni diritto di Socio/a.

Società di Cremazione Lucca

Sede legale: Via Orzali, 76 – 55100 Lucca - C.F. 92059090461

Sede operativa: presso Croce Verde P.A. Lucca – Viale C. Castracani, 468/d – 55100 Lucca

Riconosciuta personalità giuridica in data 1.10.2015 al n. 960 del registro regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. del 10.02.2000 n. 361

Associazione di Promozione Sociale affiliata alla Federazione Italiana Cremazione (F.I.C.)

E mail: info@cremazioneLUCCA.it

sito: www.cremazioneLUCCA.it

tel. 0583 467713